



## COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

Area A – Affari Generali, Socioassistenziale, Cultura e Scuola

### CAPITOLATO DEL SERVIZIO AUSILIARIO ED ATTIVITA' PEDAGOGICHE DELL'ASILO NIDO COMUNALE (CIG .....

#### ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del **SERVIZIO AUSILIARIO** quotidiano di pulizia, igienizzazione, lavanderia, riassetto ed in genere le attività materiali a supporto delle attività pedagogiche svolte dal personale educativo comunale presso Asilo Nido Comunale.
2. Inoltre il contratto prevede un **SERVIZIO OPZIONALE AGGIUNTIVO INTEGRATIVO** alle attività pedagogiche ordinarie, che potrà essere richiesto nel corso del normale calendario ordinario o nelle pause estive. Detto modulo tuttavia è da intendersi virtuale ed erogabile a richiesta dell'Amministrazione, sulla base del costo orario offerto.
3. I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e del progetto tecnico offerto, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
  - apportare variazioni in diminuzione o in aumento al monte ore previsto per i servizi oggetto del presente appalto, ferme restando le condizioni economiche e gestionali di cui allo stesso;
  - non attivare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente appalto qualora ciò si rendesse necessario per motivi gestionali e/o di bilancio;

#### ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà la durata di **trentasei mesi**, salvo estensione per l'eventuale Centro Estivo nel mese di luglio. Il servizio potrà essere rinnovato fino ad ulteriori tre anni educativi o prorogato fin ad un anno educativo per l'espletamento della nuova procedura di aggiudicazione. Il servizio si articola in base al calendario educativo annuale da settembre a giugno, con prosecuzione eventuale nel mese di luglio in caso di attivazione dei centri estivi diurni.

#### ARTICOLO 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente appalto rientra nella fattispecie dell'art. 140 del D. Lgs. 50/2016. Inoltre si prendono a riferimento la Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3. Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione, nel testo vigente. Infine il Regolamento comunale per la gestione del servizio Asilo Nido pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Cerano.

#### ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE E OBIETTIVI SERVIZIO

1. L'Asilo Nido comunale "Don E. Occhetta" è situato in via Bagno n. 30, ha attualmente una capienza massima di 24 bambini e presenze effettive medie giornaliere di 15/18.
2. **MODULO 1 - servizio ausiliario integrativo** consiste:

**A)** Piano di pulizia e sanificazione degli ambienti e degli arredi da eseguire con materiale, attrezzature e personale dell'impresa aggiudicataria.

Le modalità di esecuzione del servizio sono quelle contenute nell'offerta tecnica integrativa al presente Capitolato da articolarsi in:

Pulizie giornaliere  
Pulizie settimanali  
Pulizie mensili  
Pulizie semestrali

**B)** Riordino locali e lavanderia secondo le modalità di esecuzione contenute nel progetto tecnico integrativo del presente capitolato attinenti alla gestione di:

Ingresso e retro;  
Dormitori;  
Zona/zone gioco  
Lavanderia

**C)** Piano delle forniture secondo le modalità di esecuzione contenute nel progetto tecnico integrativo del presente capitolato riguardanti:

Prodotti di per l'igiene dei bambini, prodotti per la pulizia, detersivi;  
Pannolini;  
Materiale di consumo (vedi art. 7);

Occorrendo prestazioni straordinarie ed urgenti, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad intervenire appena ricevuta disposizione; le prestazioni di piccola entità economica saranno eseguite senza ulteriori compensi.

Per quelle di consistente entità di intervento e quantità economica, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare apposito preventivo che dovrà essere esaminato ed esplicitamente approvato prima dell'esecuzione delle opere.

Sono esclusi gli interventi di pulizia/sanificazione presso il locale cucina, dispensa e refettori.

Il Servizio affari generali sarà il referente tecnico dei Servizi ausiliari svolti presso l'Asilo Nido Comunale.

3. **MODULO 2 (opzionale)** - il **servizio pedagogico integrativo** potrà consistere nell'attivazione di uno o più progetti finalizzati allo svolgimento di attività integrative (es. prolungamento dell'orario giornaliero), e/o attività ulteriori, anche attraverso la sperimentazione di differenti forme di servizi a sostegno della genitorialità, destinati alle famiglie con bambini di età compresa tra 6 mesi e 3 anni, che permettano di valorizzare al massimo il potenziale delle strutture. In tal caso l'Amministrazione Comunale, valutata l'opportunità e la convenienza dei progetti, si riserva di approvarli o rigettarli. I progetti comprendono tutte le forniture ed i servizi occorrenti al regolare espletamento degli stessi. Il contenuto minimo dei progetti dovrà prevedere la custodia e lo sviluppo di attività pedagogiche con personale con la qualifica Educatrice all'Infanzia. Nei progetti potranno rientrare affiancamenti al personale in caso di presenza di portatori di handicap con necessità di assistenza personalizzata. Nel caso di pre/post nido, pur collocandosi a monte o a valle dell'orario ordinario, è richiesta una figura educativa. All'interno di queste fasce i rapporti Educatore/bambini (1:5 per i lattanti e 1:8 per i piccoli) possono essere derogati, in relazione al numero di richieste che verranno soddisfatte tenendo conto dell'entità dei bambini.

#### **ARTICOLO 5 - INDICAZIONI SUL MONTE ORE E SULL'UTENZA**

1. L'impresa aggiudicataria si impegna all'erogazione del **SERVIZIO AUSILIARIO** secondo il calendario definito dal Comune e all'interno dell'orario giornaliero del servizio asilo nido che, ordinariamente, è in funzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16,30. Il calendario delle attività consta in 42 settimane dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di giugno. I giorni delle attività pedagogiche sono mediamente 192 ai quali vanno aggiunti circa 8 giorni, distribuiti alla ripresa delle attività, per la predisposizione dei locali, sanificazioni, approvvigionamenti ecc. e dopo la chiusura per le risistemazioni. Il periodo contrattuale potrà essere prolungato nel mese di luglio nel caso di Centri Estivi e sarà erogato con le stesse modalità, riproporzionando il canone del servizio ausiliaria in base alle settimane di effettiva estensione.
2. L'erogazione del servizio avverrà settimanalmente, dal lunedì al venerdì.
3. Il personale impiegato dall'impresa aggiudicataria consta di n. 1 ausiliaria; l'orario giornaliero verrà definito sulla base delle necessità del servizio.
4. Il personale addetto ai servizi ausiliari effettuerà un minimo di **20** ore settimanali (**4** ore al giorno). Nei mesi di settembre e di luglio in particolare, quando i bambini non sono presenti, l'ausiliaria dovrà svolgere tutti quegli

interventi di carattere generale di pulizia, lavaggio, igienizzazione, riordino, riassetto ecc., che non possono essere svolti durante l'anno educativo (per esempio il lavaggio e la sanificazione dei giochi, la risistemazione degli ambienti, la raccolta riordino e la preparazione dei materiali didattici anche esterni).

5. Il Comune potrà richiedere un aumento delle prestazioni ed una diversa articolazione degli orari, sulla base di accertate esigenze di servizio.
6. Nel corso dell'appalto il Comune si riserva di non attivare il servizio qualora venissero adottate nuove modalità di gestione o qualora dovessero verificarsi condizioni non previste o non prevedibili al momento dell'aggiudicazione dell'appalto stesso.
7. Nel caso dell'approvazione dei **PROGETTI PEDAGOGICI INTEGRATIVI**, gli stessi potranno essere avviati soltanto dopo la sottoscrizione di apposite conferme d'ordine nelle quali si determinerà il periodo ed il monte ore effettivo che verrà impiegato. Il servizio di eventuale estensione alle attività pedagogiche ordinaria non potrà superare 180 ore per anno educativo, in fascia oraria e modalità da concordare prima dell'attivazione del servizio stesso.

#### **ARTICOLO 6 - PERSONALE IMPIEGATO**

1. Il personale individuato dal soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia, per quanto concerne il possesso dei titoli di studio nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione.
2. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. *"Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali"* e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. *"Normativa in materia di sicurezza sul lavoro"*.
3. Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
4. In particolare s'individuano come necessarie le seguenti tipologie di figure:
  - a. **Educatrice/Educatore** (è richiesto il Diploma di scuola secondaria di secondo grado attinenti al profilo professionale o titolo inferiore con attestato di qualifica professionale specifica ed almeno un anno educativo di esperienza)
  - b. **Esecutrice/Esecutore** (è richiesto il Diploma di scuola secondaria di primo grado ed almeno un anno educativo di esperienza)
5. L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale, provvedendo all'adeguata sostituzione del personale "titolare" in caso di malattia e/o assenza; dovrà inoltre provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio a seguito segnalazione del Comune.
6. Durante il servizio il personale dovrà mantenere un contegno rispettoso e corretto, nonché indossare abiti da lavoro (grembiule/camicia, idonee calzature, golf e relativi ricambi).

#### **ARTICOLO 7 - FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE**

1. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali ad esempio detersivi, disinfettanti, deodoranti, sacchi per l'immondizia ecc. inoltre i pannolini per i bambini frequentanti, il materiale ad uso dei servizi igienici, in particolare: carta igienica, salviette asciugamani, sapone liquido, carta per coprire i fasciatoi, ecc. oltre al materiale di consumo nel caso di attivazione dei progetti integrativi.
2. Per l'esecuzione delle pulizie dovranno essere preferibilmente impiegate e messe a disposizione macchine di tipo industriale (aspiraliquidi, lavapavimenti, macchinari a vapore per tappeti e tessuti d'arredamento, ecc.) conformi alla Direttiva Macchine 89/392 CEE e con marchi CE; inoltre il personale dovrà essere dotato di attrezzi e materiali omologati a norma di legge.
3. L'impresa è tenuta a mettere a disposizione del Funzionario Responsabile del Servizio le schede tecniche dei macchinari e dei prodotti impiegati.
4. Dovranno essere impiegati detersivi e/o prodotti di pulizia con la minore aggressività possibile per l'ambiente, conformi ai criteri ambientali di cui al DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012), a basso impatto ambientale, con certificazione, disponibili sul mercato. I pannolini usa e getta dovranno essere ecologici o prodotti con materie prime di origine vegetale o compostabili o comunque con un tasso di biodegradabilità non inferiore al 70%.
5. Per la pulizia dei servizi igienici, è da preferirsi, ove possibile, l'utilizzo di macchinari produttori vapore in pressione, evitando prodotti che possano provocare disturbi alla respirazione ed agli occhi.
6. E' tassativamente proibito l'utilizzo di prodotti tossici o che procurino fastidi agli occhi ed alla respirazione; qualora vengano utilizzati spray (lucidanti o similari) questi devono essere limitati al minimo necessario ed in dosi non eccessive. Ove possibile, è da preferirsi l'utilizzo di macchinari a vapore.
7. Tutto il materiale di consumo utilizzato quotidianamente dovrà essere ricostituito, al termine della giornata, nella dotazione necessaria e sufficiente per il giorno successivo, evitando il verificarsi di carenze del materiale stesso.

8. I materiali, i mezzi comuni e meccanici da impiegare devono essere tali da non danneggiare le pavimentazioni, i rivestimenti, gli infissi e le loro verniciature, nonché i mobili e gli arredi vari esistenti nei locali.

#### **ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato in sede di aggiudicazione dello stesso.
2. L'importo riferito al **SERVIZIO AUSILIARIO**, è di € ..... giornaliero, oltre oneri da interferenza pari a € 0,00 ed iva, il tutto corrispondente ad € ..... riferito ad un anno educativo, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
3. L'importo opzionale in relazione ai **PROGETTI PEDAGOGICI INTEGRATIVI**, è di € ..... orarie, oltre oneri di interferenza (vedi art. 9 comma 4) ed iva per un massimo di € ....., riferito ad un anno educativo, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
4. Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per tutto il primo anno educativo. A partire dal secondo anno educativo potrà essere richiesto l'adeguamento dei prezzi con riferimento all'indice FOI forniti dall'ISTAT, rilevati al mese di settembre dell'anno precedente. Il periodo contrattuale potrà essere prolungato nel mese di luglio nel caso di Centri Estivi e sarà erogato con le stesse modalità, riproporzionando il canone del servizio ausiliario in base alle settimane di effettiva estensione.

#### **ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA**

1. Seppure nelle more della formale stipula del contratto, l'aggiudicataria si impegna a fornire al Comune i nominativi degli operatori impiegati, l'inquadramento contrattuale ed il tipo di contratto applicato. Si impegna altresì a tenere aggiornato detto elenco e a comunicare ogni variazione nel termine massimo di sette giorni.
2. Il personale dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori, del personale ed eventualmente degli utenti.
3. In caso di assenza breve/temporanea del personale, l'aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione con altro personale disponibile, in possesso dei requisiti minimi da Capitolato.
4. Nell'organizzazione del servizio l'aggiudicataria dovrà comunque attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite dal Servizio affari generali.
5. La ditta affidataria è obbligata ad instaurare regolari rapporti di lavoro per l'intera durata del presente contratto e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
  - a) si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale, titolare del contratto, da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al personale dipendente della Ditta stessa durante l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato;
  - b) si obbliga, fatti salvi elementi migliorativi sempre e comunque ammissibili e che saranno oggetto di valutazione, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Le retribuzioni orarie giornaliere non possono essere inferiori ai minimi contrattuali di categoria, riferiti alla qualifica professionale rivestita da ciascun operatore ed alle mansioni effettivamente svolte.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano la ditta appaltatrice anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
7. Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori. Esse dovranno offrire a eventuali nuovi assunti destinati a prestare il servizio oggetto del presente capitolato la possibilità di optare per lo status di lavoratore dipendente il tutto nei limiti e nei termini di legge
8. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
9. Nell'ipotesi di inadempimento retributivo, contributivo, assicurativo verso i lavoratori da parte dell'impresa, quindi in violazione agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 giorni, entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative, riservandosi di attuare l'intervento sostitutivo nei confronti degli enti creditori.
10. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi, per detta sospensione dei corrispettivi.

11. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo a risoluzione del contratto

#### **ARTICOLO 10 - APPLICAZIONE DEL D. LGS 81/2008 E PREVENZIONE DEI RISCHI**

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In tutti i casi di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, l'impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 a coordinarsi e a cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Inoltre l'impresa aggiudicataria si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.
3. L'Amministrazione comunale potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti all'attuazione del decreto sopra citato. In particolare è tenuta a verificare la valutazione dei rischi inerenti:
  - a) l'esito della sorveglianza sanitaria (art. 16) per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
  - b) l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori (art. 21) affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
    - 1) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della cooperativa/azienda;
    - 2) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
    - 3) i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
    - 4) i pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  - c) l'avvenuta formazione (art. 22) in occasione di:
    - 1) assunzione;
    - 2) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
    - 3) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
    - 4) dell'informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
  - d) l'avvenuta attuazione tecnica ed organizzativa per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte (art. 35). Che per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati abbiano ricevuto delle istruzioni d'uso alle condizioni di impiego (art. 37);
  - e) l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (art. 41) in modo che i DPI siano impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro;
  - f) la movimentazione manuale dei carichi (art. 48). Per la tipologia del lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori. Il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria deve dimostrare di avere adottato le misure organizzative necessarie per ridurre il rischio che la movimentazione comporta;
  - g) L'avvenuta valutazione e relativi provvedimenti circa la protezione dei lavoratori da eventuali agenti biologici (artt. 78-79). Le misure specifiche per gli addetti sanitari affinché siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati (art. 81). Se la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori (art. 85):
    - 1) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
    - 2) le misure igieniche da osservare;
    - 3) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.
4. Al capitolato è allegato il DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008. I costi per la sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi per ridurre le interferenze relativi al servizio ausiliario, sono stimati in €. 0,00 I costi da interferenza per il servizi aggiuntivi saranno stimati al momento dell'attivazione, non essendo tipizzata la modalità ed i luoghi di svolgimento.
5. L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare, al momento del tavolo di coordinamento preliminare alla stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

#### **ARTICOLO 11 – SCIOPERI ED INTERRUZIONE DEI SERVIZI**

1. Ai fini di quanto prescritto dal presente articolo i servizi oggetto del presente appalto rientrano nella nozione di servizio pubblico essenziale (art. 1, comma, 2, lettera d), legge 146/1990). Pertanto, in caso di sciopero la ditta aggiudicataria dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 e successive modifiche od integrazioni *“Sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”* e dovrà darne comunicazione al Comune nei termini previsti dalla legge.
2. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
3. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del gestore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

#### **ARTICOLO 12 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

1. L'aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi a eseguire ogni prestazione “a regola d'arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
2. L'aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
3. Conseguentemente l'aggiudicataria esonera l'Amministrazione appaltante ed il servizio comunale competente che riveste esclusivamente funzioni tecnico amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate.
4. L'aggiudicataria si impegna a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, idonea polizza RCT/O contro i rischi inerenti la gestione affidata. La predetta polizza dovrà avere un massimale di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
  - R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):  
€. 1.000.000,00= per sinistro con il limite di €. 500.000,00= per persona danneggiata e di €. 1.000.000,00= per danni a cose o animali;
  - R.C.O.(Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):  
€. 1.000.000,00= per sinistro con il limite di €. 500.000,00= per ogni persona danneggiata.
1. Copie delle polizze assicurative sopra indicate dovranno essere depositate presso il Comune, prima della firma del contratto.
2. In caso di danni arrecati a terzi, l'aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune, fornendo dettagliati particolari.

#### **ARTICOLO 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione comunale, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto

#### **ARTICOLO 14 - CONTROLLI E VERIFICHE**

1. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento dei servizi sono svolti ordinariamente per conto di questa Amministrazione dall'Ufficio affari generali.
2. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.
3. Resta facoltà di questa Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

#### **ARTICOLO 15 - RECESSO**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo.

3. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
  - alle prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'amministrazione;
  - alle spese sostenute dall'appaltatore.
4. La stazione appaltante inoltre nel caso venisse attivata una Convenzione Consip specifica per la tipologia di servizio oggetto del presente appalto potrà recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 gg e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 legge 488/1999

#### **ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. o con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto.
3. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.
5. L'Amministrazione Comunale avrà inoltre la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
  - 1) interruzione non motivata di servizio;
  - 2) gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
  - 3) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
  - 4) ulteriori inadempienze dell'appaltatore dopo la comminazione di 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
  - 5) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
  - 6) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
  - 7) gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo dell'appaltatore;
  - 8) cessione di parte del servizio in subappalto;
  - 9) utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
6. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
7. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i il Comune risolverà, altresì, dal contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
8. Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la P.A.
9. La Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio.
10. L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario.
11. In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.

#### **ARTICOLO 17 - PENALITÀ**

1. L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento concernenti il servizio stesso. Considerato che il servizio oggetto del

presente appalto è da ritenersi di utilità pubblica e non può essere sospeso, la Ditta affidataria dovrà eseguire il servizio nei modi, termini e forme previsti dagli atti contrattuali

2. Qualora l'aggiudicataria non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale applicherà le seguenti penalità:
  - a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 per ogni violazione;
  - b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
  - c) impiego di personale non qualificato (anche supplente): € 500,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
  - d) mancata sostituzione di operatore richiesta dall'Amministrazione per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
  - e) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;
  - f) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 500,00 per ogni violazione;
  - g) per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 500,00;
3. In caso di disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, la misura delle penalità varierà, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 500,00 (cinquecento euro) a un massimo di € 1.000,00 (mille euro), a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto
4. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale l'aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
5. Le infrazioni accertate esonerano l'appaltatrice dal pagamento delle penali quando le stesse risultino imputabili a cause di forza maggiore o ad eventi eccezionali non imputabili all'aggiudicataria.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di far eseguire da altri la parte del servizio non espletata, o rimasta incompleta, ovvero non correttamente eseguita, con addebito di tutte le spese relative all'aggiudicataria.
7. Si procede al recupero delle penalità da parte dell'Amministrazione Comunale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.
8. L'applicazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale. Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di cinque penali, il contratto si riterrà risolto e aggiudicato alla seconda impresa in graduatoria.
9. L'Amministrazione comunale riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

#### **ARTICOLO 18 - PAGAMENTI**

1. A fronte dei servizi del presente capitolato, il Comune riconosce all'appaltatore, i prezzi di cui all'Art. 8 del presente Capitolato, al netto del ribasso offerto, oltre iva e d oneri da interferenza, ovvero al netto di iva:
  - servizio ausiliario €..... giornaliero;
  - servizi pedagogici integrativi €..... orario.
2. Gli oneri di sicurezza c.d. propri, derivanti dall'applicazione dell'art. 87 comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e dalle disposizioni di TU n. 81, sono incorporati nell'offerta economica.
3. Gli oneri da interferenza saranno liquidati singolarmente in corrispondenza dell'inizi di ogni singolo anno educativo.
4. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. n. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta delle 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC.
5. Il pagamento sarà effettuato a mensilmente sulla base di emissione di regolari fatture elettroniche, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 2014 e del D.M. 55/2013, da settembre 2016 a giugno 2017. Le fatture dovranno essere completate con l'indicazione dell'atto amministrativo di aggiudicazione, del codice identificativo di gara (CIG) comunicato dalla Stazione Appaltante e del codice univoco N55C5.
6. L'Ente appaltante procederà al pagamento delle spettanze alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica positiva di conformità al contratto per il periodo in questione e della regolarità contributiva dell'appaltatore mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
7. In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Cerano provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio.



8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, si obbliga:
- ad utilizzare, per i pagamenti connessi al contratto per il servizio in oggetto, apposito conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, da accendere o acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.
  - a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in argomento sul citato conto corrente dedicato e ad effettuarli esclusivamente tramite bonifico bancario o postale fatta eccezione per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi. Resta fermo per tali ultimi pagamenti l'obbligo di documentazione della spesa;
  - a riportare sul bonifico bancario o postale di cui al punto precedente, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) comunicato dalla Stazione Appaltante;
  - a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per le finalità del presente articolo entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per cause di forza maggiore non potrà dare titolo all'aggiudicatario per la richiesta di interessi di mora.
9. Le parti convengono che costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida.
10. Il pagamento avverrà al lordo del costo di € 1,00 applicato dal tesoriere comunale all'atto del bonifico.

#### **ART. 19 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1. Gli obblighi di comportamento previsti dal il codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 16/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Cerano all'indirizzo: <http://www.comune.cerano.no.it/it/amministrazionetrasparente-attigenerali.php> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente .

#### **ART. 20 - CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il contratto relativo allo svolgimento del servizio viene stipulato con scrittura privata in forma dematerializzata, sottoscritto con firma digitale.
2. L'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione IVA esclusa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato ed al successivo contratto.
3. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere rinuncia al beneficio della preventiva escussione e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, c.c., e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.
4. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali e per risarcire il danno che l'Amministrazione Comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto.
5. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del servizio competente.
6. Nei casi e modi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.
7. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE**

1. Le controversie che dovessero sorgere tra l'aggiudicatario ed il Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, saranno definite a norma di legge.

2. Per ogni eventuale controversia, sorta in dipendenza del presente capitolato, la competenza appartiene al Foro di Novara.
3. Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni normative in tema contratti con la Pubblica Amministrazione del Codice Civile.